

COMUNE DI ZEVIO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 17.12.2009
(vigente dal 11.02.2010)
- Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22.06.2010
(vigente dal 04.08.2010)
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2015
(vigente dal 17.04.2015)

TITOLO I.....	1
NORME GENERALI	1
Articolo 1 – Polizia Mortuaria nel Comune	1
Articolo 2 – Responsabilità.....	1
Articolo 3 – Servizi gratuiti e a pagamento	2
Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico.....	2
TITOLO II.....	3
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	3
Articolo 5 – Depositi di osservazione e obitori.....	3
TITOLO III	3
TRASPORTI FUNEBRI.....	3
Articolo 6 – Trasporti funebri	3
Articolo 7 – Orario dei trasporti funebri	4
Articolo 8 – Modalità dei trasporti.....	4
Articolo 9 – Percorsi dei trasporti funebri.....	4
Articolo 10 – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito	4
Articolo 11 – Trasporti particolari	5
TITOLO IV	5
CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE.....	5
Articolo 12 – Servizio di custodia.....	5
Articolo 13 – Cimiteri del Comune.....	5
Articolo 14 – Campi ad inumazione (fosse)	6
Articolo 15 – Illuminazione votiva	6
Articolo 16 – Tariffe	7
Articolo 17 – Tumulazioni provvisorie.....	7
Articolo 18 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri	8
TITOLO V	8
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	8
Articolo 19 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	8
Articolo 20 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	9
Articolo 20bis – Disposizioni in materia di lavorazioni inerenti le tombe di famiglia.....	9
Articolo 21 – Oggetti da recuperare.....	9
Articolo 22 – Disponibilità dei materiali	10
TITOLO VI.....	10
SEPOLTURE PRIVATE	10
Articolo 23 – Specie delle sepolture	10
Articolo 24 – Durata delle concessioni	10
Articolo 25 – Scadenza	11
Articolo 26 – Rinnovo.....	11
Articolo 27 – Concessione	11
Articolo 28 – Concessionari.....	12
Articolo 29 – Concessioni a collettività, enti o istituzioni	13
Articolo 30 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale.....	13
Articolo 31 – Vigilanza.....	14
Articolo 32 – Sepolture private a tumulazione individuale (loculi).....	14
Articolo 33 – Sepolture private a tumulazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia).16	
Articolo 34 – Cellette ossario (colombaretti).....	16
Articolo 35 – Cellette cinerarie	17
Articolo 36 – Sepolture private - Esercizio dei diritti d’uso	17
Articolo 37 – Decadenza e revoca delle sepolture private	18

Articolo 38 – Concessioni perpetue	18
Articolo 39 – Rinuncia di sepoltura privata	18
TITOLO VII.....	18
ALTRE DISPOSIZIONI.....	18
Articolo 40 – Divieti	18
Articolo 41 – Ornamenti delle sepolture.....	19
Articolo 42 – Obblighi e divieti per il personale comunale dei cimiteri.....	20
TITOLO VIII	21
NORME FINALI	21
Articolo 43 – Decorrenza	21
Articolo 44 – Disposizioni finali.....	21
Articolo 45 – Sanzioni	21
ALLEGATO A – TARIFFE DEI SERVIZI	22
ALLEGATO B – TARIFFE DELLE CONCESSIONI	23

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Polizia Mortuaria nel Comune

1. Il presente regolamento disciplina la Polizia Mortuaria nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
3. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del coordinatore sanitario dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago o del personale medico individuato dall’azienda stessa.
4. Le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate dal presente regolamento. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così riportate:
 - a) l’Ufficio Stato Civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti,
 - b) l’Ufficio Segreteria provvede agli atti contrattuali,
 - c) l’Ufficio Ragioneria provvede agli atti contabili,
 - d) l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri, alla loro custodia e ad ogni altro adempimento,
 - e) l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata provvede agli adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni per l’installazione di monumenti funebri in conformità alle disposizioni del vigente regolamento edilizio.

Articolo 2 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile. Ciò anche se l’illecito sia rilevante penalmente.

Articolo 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) servizi di interesse pubblico,
 - b) i servizi obbligatori,
 - c) i servizi classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica,
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri,
 - c) il recupero delle salme accidentate,
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne,
 - e) l'inumazione,
 - f) l'ossario comune,
 - g) il cinerario comune,
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Il Consiglio Comunale individua quale criterio di differenziazione della tariffa inerente i servizi a pagamento la maggiore complessità del lavoro svolto dal personale comunale determinata dal numero di ore, dal numero di addetti necessari e dell'eventuale quantità dei rifiuti da smaltire.
4. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita e/o concessioni, sempre in forma gratuita, di loculi a particolari categorie o a soggetti che vertano in speciali situazioni di bisogno materiale.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri indicati dal comma 3 del presente articolo, tariffe dei servizi allegato A al presente regolamento.

Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285,
 - b) copia del presente regolamento comunale,
 - c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero,
 - d) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241,
 - e) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 5 – Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'ente o istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 6 – Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne,
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso o dal luogo ove comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura,
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso comune,
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro comune o per l'estero e da altro comune o per l'estero.
2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale o esercitando il diritto di privativa o mediante autorizzazione a imprese di onoranze funebri in possesso dei requisiti di legge.
3. Il trasporto funebre di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo comprende:
 - a) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso o dal luogo in cui comunque trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura viene effettuato con idoneo carro funebre secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

Articolo 7 – Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri tenendo conto delle tipologie di trasporti indicate all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento.
2. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).
3. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario o il responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago, se delegato dall'azienda stessa, può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre siano effettuati in ore diverse da quelle di cui al comma 1.

Articolo 8 – Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di ossa umane o di altri resti umani assimilabili. In questi casi il trasporto delle ossa umane o degli altri resti umani assimilabili, raccolti in cassette, può essere eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Articolo 9 – Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'articolo 7, comma 1.
2. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Articolo 10 – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario alla sosta stessa.
3. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

4. In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.
5. In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.

Articolo 11 – Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nell'abitazione del defunto (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, su richiesta dei familiari, con proprio provvedimento, può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri e, se eseguiti durante il periodo di osservazione, dovranno essere eseguiti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.
4. Per i trasporti funebri che partono dalla cella mortuaria dell'Ospedale Chiarenzi:
 - a) le partenze potranno avvenire a distanza di almeno mezz'ora una dall'altra,
 - b) per motivi di spazio sarà consentita la preparazione di due sole salme nella sala delle onoranze. La precedenza sarà determinata dall'orario di partenza,
 - c) sempre, per motivi di spazio, nella sala delle onoranze non sono consentiti addobbi al fuori di croci, candelabri e tappeti sottostanti il feretro. Il Sindaco potrà consentire deroghe quando lo spazio lo consentirà.
5. Il Sindaco, in accordo con gli enti interessati, potrà stabilire un apposito regolamento per la cella mortuaria dell'Ospedale Chiarenzi.

TITOLO IV

CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

Articolo 12 – Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.
3. Il personale addetto al servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dall'articolo 51 del D.P.R. n. 285/90 e dal presente regolamento

Articolo 13 – Cimiteri del Comune

1. Il Comune dispone di tre cimiteri, uno in Zevio capoluogo, uno nella frazione di Perzacco e uno nella frazione di Santa Maria.
2. Per la costruzione, ampliamento e sistemazione dei cimiteri comunali si osservano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

3. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione (fosse),
 - b) tumulazioni individuali (loculi),
 - c) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia),
 - d) cellette ossario (colombaretti),
 - e) cellette cinerarie,
 - f) ossario comune,
 - g) cinerario comune.
4. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previsti nei tre cimiteri deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. n. 285/90.
5. Nei cimiteri comunali non sono previste concessioni di aree a privati e ad enti per la costruzione di sepolture private, sia ad inumazione che a tumulazione.

Articolo 14 – Campi ad inumazione (fosse)

1. I campi ad inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila precedendo senza soluzione di continuità.
2. Ogni fossa deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione delle generalità del defunto.
3. Nei campi ad inumazione, in sostituzione del cippo, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba aventi le dimensioni previste dall'articolo 41, commi 6 e 8 del presente regolamento.
4. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi, previa autorizzazione comunale e con altezza della eventuale piastra -movimento verticale- contenuta in cm 120 dal piano di posa del copritomba.
5. Sui copritomba si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le fosse vicine. Le aiuole potranno coprire soltanto la superficie della fossa.
6. L'installazione del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 15 – Illuminazione votiva

1. L'illuminazione elettrica votiva è fornita dall'Amministrazione comunale, o direttamente o tramite società partecipata o a mezzo del concessionario, alle condizioni di abbonamento debitamente approvate.
2. In ogni caso le candele e i lumini a cera devono essere racchiusi in apposito contenitore atto ad evitare qualsiasi sgocciolamento.

Articolo 16 – Tariffe

1. Il Consiglio Comunale determina i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni, riguardanti le tumulazioni di cui all'articolo 13, lettere b), c), d) ed e):
 - tumulazioni individuali (loculi): differenziazione delle tariffe per le cinque file presenti in base alla maggiore facilità di accessibilità al loculo (ordine decrescente di tariffa: 2^a fila, 3^a fila, 1^a fila, 4^a fila e 5^a fila);
 - tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia): tariffa unica per singola salma al netto delle spese per la registrazione del contratto (diritti, marche da bollo, accessi ed imposta di registro). In caso di realizzazione di tombe di famiglia aventi caratteristiche costruttive tali da limitarne la funzionalità, la Giunta Comunale può determinare una tariffa inferiore atta a compensarne il “disagio”;
 - cellette ossario (colombaretti): la tariffa non può essere inferiore alla metà della tariffa applicata per un loculo posizionato in 5^a fila tenuto conto della loro attuale collocazione;
 - cellette cinerarie: la tariffa deve essere uguale alla tariffa applicata per le cellette ossario.
2. Spetta alla Giunta Comunale determinare l'ammontare delle tariffe.
3. La Giunta Comunale provvederà altresì all'inizio di ogni anno ad adeguare le tariffe delle concessioni cimiteriali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato al rilievo del mese di ottobre dell'anno precedente.

Articolo 17 – Tumulazioni provvisorie

1. Il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in campi di inumazione (fosse) o in tumulazioni individuali (loculi) o in tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo non può superare la durata di 3 mesi, prorogabile una sola volta.
3. Il deposito provvisorio di cui alla lettera a) è soggetto alla corresponsione della tariffa stabilita nella tabella delle concessioni allegato B del presente regolamento. Oltre a tale tariffa, i richiedenti la sepoltura privata non ancora realizzata dovranno versare a titolo di acconto la tariffa della concessione definitiva così come indicato nella tabella delle concessioni allegato B del presente regolamento.
4. Le tumulazioni provvisorie di cui alla lettera b) sono soggette al pagamento delle spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva dei feretri.
5. Qualora alla disponibilità delle sepolture private costruite dal Comune o alla scadenza del periodo di cui al comma 2, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione con spese a carico dell'inadempiente.

Articolo 18 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata sulla base della manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri. La manifestazione di volontà avviene con le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) volontà manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La manifestazione deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - c) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - d) consultazione del registro per la cremazione istituito presso il Comune ai sensi della Legge Regionale Veneto 04.03.2010, n. 18.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. Le modalità e i soggetti che ne devono dare esecuzione sono stabiliti dall'articolo 3 della Legge 30.03.2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
3. Le urne cinerarie possono essere affidate per la conservazione ai familiari del defunto previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Stato Civile.

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 19 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia ultimato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni perpetue, dopo l'eventuale provvedimento di revoca.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria.
5. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie attuate d'ufficio dal Comune non sono soggette al pagamento di alcuna tariffa.
6. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie a richiesta dei familiari sono soggette ad apposita tariffa.

Articolo 20 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della L.R. n. 18/2010, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, nel caso di cui all'articolo 83, comma 1, del D.P.R. n. 285/90, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei casi previsti dall'articolo 84, lettere a) e b), del D.P.R. n. 285/90.
3. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma 2 del presente, alle condizioni indicate all'articolo 40, comma 3, della L.R. n. 18/2010.
5. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie a richiesta dei familiari sono soggette ad apposita tariffa.

Articolo 20bis – Disposizioni in materia di lavorazioni inerenti le tombe di famiglia

1. Qualora, dopo l'apertura di sepoltura privata a tumulazione per ispezione, i familiari richiedano all'interno delle tombe di famiglia le seguenti operazioni:
 - a) tumulazioni di feretri, cassette ossario e urne cinerarie che comportano movimentazioni e/o spostamenti di altri feretri, cassette ossario e urne cinerarie all'interno della tomba di famiglia,
 - b) estumulazioni di feretri, cassette ossario e urne cinerarie, per trasporto degli stessi in altre sepolture private, che comportino movimentazioni e/o spostamenti di feretri cassette ossario e urne cinerarie all'interno della tomba,
 - c) operazioni di riduzione e raccolta dei resti mortali in cassette ossario se completato il processo di mineralizzazione ed eventuale estumulazione;le stesse dovranno essere effettuate esclusivamente per mezzo di ditta specializzata in possesso dei requisiti ed autorizzazioni di legge.
2. Nel caso in cui sia richiesta da parte dei familiari la riduzione dei resti mortali ed eventuale estumulazione degli stessi, il Sindaco adotta il relativo provvedimento.
3. Le operazioni di cui al comma 1. a richiesta dei familiari sono soggette ad apposita tariffa.
4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno delle tombe di famiglia (stuccatura, imbiancatura, ripristino di intonaci, sostituzione mensole, pulizia, etc.) non devono essere eseguite da personale del Comune di Zevio.
5. Tutte le lavorazioni, eseguite all'interno oppure all'esterno delle tombe di famiglia, devono essere effettuate nella massima e completa riservatezza, privatezza e sicurezza, mediante la realizzazione di pannellature di altezza minima 2,00 metri per chiudere e separare la zona di intervento.

Articolo 21 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi, gli stessi vengono consegnati agli aventi diritto.

2. Della consegna viene redatto un verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato ai parenti e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Stato Civile.
3. Se nessuno reclama gli oggetti rinvenuti questi diventano di proprietà del Comune.

Articolo 22 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 3 mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il funzionario dirigente dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il funzionario dirigente dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché il materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

TITOLO VI

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 23 – Specie delle sepolture

1. Le sepolture possono essere comuni e private.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazioni assegnate gratuitamente a chi non chieda il seppellimento in sepolture private.
3. Sono sepolture private le sepolture previste in tumulazioni individuali (loculi), in tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia), cellette ossario (colombaretti), cellette cinerarie ovvero tutte quelle che vengono concesse dal Comune, a richiesta degli interessati, previo pagamento di una somma stabilita nella tabella delle tariffe delle concessioni.

Articolo 24 – Durata delle concessioni

1. Le sepolture private consistono:
 - a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 50 anni dalla data della tumulazione,
 - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione,

- c) nell'uso temporaneo di cellette ossario (colombaretti) per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 99 anni dalla data della concessione,
- d) nell'uso temporaneo di cellette cinerarie per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 99 anni dalla data della concessione,
- e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

Articolo 25 – Scadenza

1. L'Ufficio Stato Civile provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate dall'articolo 28.
3. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'articolo 4, termine di affissione fissato in giorni 30 (trenta).

Articolo 26 – Rinnovo

1. Le concessioni di cui all'articolo 24 possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale, richiesta da presentare prima della scadenza. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
2. In caso di accoglimento della richiesta di rinnovo il concessionario dovrà versare la tariffa in atto alla data di presentazione della domanda.
3. La mancata domanda di rinnovo costituisce una legale presunzione di abbandono, per cui le tumulazioni individuali (loculi), le tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia), le cellette ossario (colombaretti) e le cellette cinerarie diverranno di libera disponibilità del Comune.
4. Spetterà al funzionario dirigente dell'Ufficio Stato Civile espletare tutti gli atti collegati alla procedura di rinnovo o mancato rinnovo delle concessioni.

Articolo 27 – Concessione

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'articolo 24.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, delle clausole e condizioni della medesima e delle norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la sua durata,
 - la persona o le persone o, nel caso di enti e collettività, degli organi del concessionario,
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. E' ammessa in ogni momento la rinuncia alla concessione a favore del Comune.
7. Il concessionario non può vantare alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.
9. Qualora i presunti titolari di concessioni antiche di tumulazioni individuali (loculi), tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia), cellette ossario (colombaretti) o cellette cinerarie aventi già esercitato in parte il loro diritto non sono in possesso dell'atto formale di concessione e il Comune non risulta in possesso dello stesso atto in originale in quanto andato smarrito o mai emesso, l'Ufficio Stato Civile provvederà a stipulare un atto di concessione in sanatoria se ritiene sufficienti indizi come fatture, ricevute o altro e, in ogni caso, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stesso richiedente avente titolo, nella quale sotto la propria responsabilità afferma di essere titolare del diritto che non può provare per carenza dell'atto formale. L'atto di concessione in sanatoria deve riportare nelle premesse la situazione di fatto e di diritto, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la motivazione nonché il dispositivo con effetto retroattivo affinché la situazione pregressa sia sanata.
10. L'assegnazione delle tumulazioni individuali (loculi), tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia), cellette ossario (colombaretti) e cellette cinerarie avverrà sempre secondo la richiesta cronologica con diritto di precedenza per le tumulazioni provvisorie.

Articolo 28 – Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stata stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Pertanto gli aventi diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia sono:
 - il coniuge,
 - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali,

- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti,
 - i generi e le nuore,
 - il suocero e la suocera,
 - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
5. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicato o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
 6. Nelle sepolture private a tumulazioni individuali (loculi) o per famiglie o collettività (tombe di famiglia), a richiesta dei concessionari o degli aventi causa, oltre alle persone del defunto o del concessionario e della loro famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il defunto o concessionario, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei defunti o dei concessionari.
 7. Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
 8. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da un pubblico ufficiale con le modalità stabilite dal D.P.R. 445/2000.

Articolo 29 – Concessioni a collettività, enti o istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Articolo 30 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune, indicando il cimitero, il tipo della concessione richiesta e se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Le concessioni di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) sono concessi alle persone defunte. Inoltre possono essere concessi anche a persone viventi che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) coniuge del defunto stesso purché abbia compiuto 50 anni di età al momento dell'istanza scritta,
 - b) figli del defunto stesso che abbiano compiuto 65 anni di età al momento dell'istanza scritta,
 - c) fratelli/sorelle del defunto stesso che abbiano compiuto 65 anni di età al momento dell'istanza scritta,
 - d) genitori del defunto, senza limiti di età,
 - e) persone ultrasettantenni che non rientrino nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c) e d).

Il rilascio di concessione a persone viventi è preclusa, per motivazioni di igiene pubblica, nell'ipotesi che la riserva di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) disponibile sia rispettivamente di 15 per il cimitero del capoluogo, di 10 per quello della frazione di Santa Maria e di 5 per il cimitero della frazione di Perzacco;

4. Il criterio di assegnazione dei loculi è libero. La scelta degli stessi da parte dei concessionari può avvenire in qualsiasi fila ed anche in posizione distante dalla zona dove si è arrivati.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del D.P.R. n. 285/90 il funzionario dirigente dell'Ufficio Stato Civile può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con la disponibilità, concedere la sepoltura privata a tumulazione individuale (loculo), anche ai non residenti, deceduti fuori dal Comune e non aventi sepoltura privata nel Comune.
6. La concessione di tumulazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia), per quanto riguarda il diritto di precedenza, è stabilita dalla priorità temporale della richiesta (data di presentazione e numero di protocollo generale).

Articolo 31 – Vigilanza

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione su richiesta del concessionario.
2. La vigilanza viene esercitata non solo ai fini della polizia mortuaria e del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Articolo 32 – Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento.
3. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune. E' sanzionata ai sensi di legge la modifica della lapide fornita dall'Ente. Contestualmente è vietato e pertanto sanzionato, in aggiunta alla prima violazione, utilizzare una lapide per due loculi attigui. Ogni lapide può contenere massimo i seguenti elementi decorativi: lettere riportanti le generalità del defunto, portafotografia, vaso portafiori, lume e immagine sacra ritenendo una diversa condotta una violazione al regolamento e quindi sanzionabile in maniera autonoma.

4. Nel loculo possono essere accolti:
- a) un feretro,
 - b) un feretro e una cassetta ossario contenente i resti mortali di un defunto familiare del defunto collocato all'interno del feretro stesso,
 - c) un feretro e le ceneri di un defunto familiare del defunto collocato all'interno del feretro stesso. Tali ceneri dovranno essere collocate all'interno di una urna cineraria,
 - d) cassette ossario e/o ceneri all'interno di urne cinerarie nel numero massimo di quattro.
- Per quanto sopra alle lettere b) e c) il loculo può ospitare massimo due defunti, senza alcuna possibilità di deroga.
- Per quanto sopra alla lettera d) il loculo può ospitare massimo quattro defunti, senza alcuna possibilità di deroga.
- Nei casi di cui alle lettere b) e c) nella lapide in marmo, oltre all'applicazione di lettere riportanti le generalità del defunto, portafotografia, vaso portafiori, lume e immagine sacra relativi alla salma contenuta all'interno del feretro possono essere applicate le lettere riportanti le generalità riferite al defunto le cui ossa o ceneri sono collocate all'interno della cassetta ossario o dell'urna cineraria nonché il portafotografia.
- Nei casi di cui alla lettera d) nella lapide in marmo, oltre all'applicazione di vaso portafiori, lume e immagine sacra, possono essere applicate le lettere riportanti le generalità riferite ai quattro defunti le cui ossa o ceneri sono collocate all'interno della cassetta ossario o dell'urna cineraria nonché il relativo portafotografia.
5. Resta a carico del concessionario, o suoi aventi causa, l'applicazione di lettere, portafotografie, vasi portafiori, lumi ed immagini sacre, su autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, ufficio che dovrà verificare che la ditta installatrice non svolga attività funebre.
 6. E' consentita l'installazione di vasi portafiori con sporgenza massima di cm 20, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il richiedente dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni altra responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione dei vasi portafiori, come nell'apposizione di altri elementi decorativi.
 7. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) che si rendono libere a seguito di trasferimento delle salme, prima della scadenza della concessione, attuano un trasferimento automatico del loculo a favore dell'Ente comunale che è tenuto al rimborso. La competenza del provvedimento è del funzionario dirigente dell'Ufficio Stato Civile. Il rimborso avverrà nella misura del 50% del prezzo vigente al momento della richiesta e relativo alla fila effettiva del loculo resosi libero per trasferimento della salma. Essendo le concessioni dei loculi per l'articolo 24, comma 1, del presente regolamento cinquantennali il criterio di quantificazione del rimborso è determinato da tanti cinquantiesimi quanti sono gli anni mancanti tra la richiesta di rimborso ed il termine di durata della concessione. L'anno viene considerato per intero qualora la richiesta sia iniziale che di rimborso sia stata presentata nel primo semestre.
 8. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) di cui al comma 7 possono essere concesse a che ne faccia richiesta scritta al Comune, previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta, e non sono vincolate ai criteri di assegnazione fissati dall'articolo 30, comma 4, del presente regolamento.
 9. Per i loculi che si rendono liberi a seguito di trasferimento delle salme e che vengono riassegnati nella parte vecchia dei tre cimiteri comunali, i nuovi concessionari dovranno applicare elementi decorativi (marmo, scritte, ecc...) uguali o il più simili possibili agli elementi decorativi presenti in quelli vicini, tenendo conto che il marmo su cui gli elementi andranno applicati dovrà essere dello stesso colore o di un colore simile a quello dei loculi circostanti.

Articolo 33 – Sepolture private a tumulazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia)

1. Le sepolture private a tumulazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia) possono essere concesse a:
 - a) una famiglia,
 - b) una famiglia con partecipazione di altre famiglie,
 - c) enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nella tomba di famiglia possono essere accolti:
 - a) tanti feretri quanto è il numero dei posti disponibili indicati in concessione,
 - b) tanti feretri quanto è il numero dei posti disponibili indicati in concessione e tante cassette ossario contenente i resti mortali di defunti familiari quanto è il numero dei posti disponibili indicati in concessione,
 - c) tanti feretri quanto è il numero dei posti disponibili indicati in concessione e tante ceneri di defunti familiari collocate all'interno di urne cinerarie quanto il numero dei posti disponibili indicati in concessione,
 - d) tanti feretri quanto è il numero dei posti disponibili indicati in concessione e tante cassette ossario contenente i resti mortali di defunti familiari o tante ceneri di defunti familiari collocate all'interno di urne cinerarie quanto è il numero dei posti disponibili indicati in concessione,
 - e) tante cassette ossario e/o tante ceneri all'interno di urne cinerarie nel numero massimo pari a due volte tante il numero dei posti disponibili indicati in concessione.

Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) per defunti familiari si intendono i familiari indicati all'articolo 28, comma 4, del presente regolamento.

3. Nelle concessioni delle tombe di famiglia è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune. Restano a carico del concessionario, o suoi aventi causa, l'installazione dei monumenti funebri nel rispetto degli spazi assegnati sulla base di apposita richiesta con successivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, ufficio che dovrà verificare che la ditta installatrice non svolga attività funebre.

Il monumento funebre può contenere al massimo le lettere riportanti le generalità dei defunti, portafotografie dei defunti, vasi portafiori, lumi e immagini sacre.

Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 del presente articolo possono essere applicate le lettere riportanti le generalità riferite al defunto le cui ossa o ceneri sono collocate all'interno della cassetta ossario o dell'urna cineraria nonché il portafotografia.

4. Nel caso più concessionari intendano installare un unico monumento funebre, per motivi estetici od altro, la richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari interessati.

Articolo 34 – Cellette ossario (colombaretti)

1. Le cellette ossario (colombaretti) sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od esumalazioni.
2. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del colombaretto e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento.
3. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune. E' sanzionata ai sensi di legge la modifica della lapide fornita dall'Ente. Contestualmente è vietato e pertanto sanzionato, in aggiunta alla prima violazione, utilizzare una lapide per due colombaretti attigui. Ogni lapide può contenere

massimo i seguenti elementi decorativi: lettere riportanti le generalità del defunto, portafotografia, vaso portafiori, lume e immagine sacra ritenendo una diversa condotta una violazione al regolamento e quindi sanzionabile in maniera autonoma.

4. Nel colombareto può essere accolto:
 - a) una cassetta ossario,
 - b) una urna cineraria,
5. Resta a carico del concessionario, o suoi aventi causa, l'applicazione di lettere, portafotografie, vasi portafiori, lumi ed immagini sacre, su autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, ufficio che dovrà verificare che la ditta installatrice non svolga attività funebre.
6. E' consentita l'installazione di vasi portafiori con sporgenza massima di cm 20, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il richiedente dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni altra responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione dei vasi portafiori, come nell'apposizione di altri elementi decorativi.
7. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
8. I resti ossei di salme precedentemente tumulati in tombe di famiglia possono essere raccolti nelle apposite cassette e ricollocati nella medesima tomba.
9. In caso di rinuncia di una celletta usata non è dovuto alcun rimborso.

Articolo 35 – Cellette cinerarie

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e hanno le dimensioni di cm 35 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza).
2. L'edificio per accogliere le suddette urne potrà essere realizzato in uno dei tre cimiteri del comune. In caso di realizzazione dovrà essere strutturato con cellette cinerarie e le caratteristiche edilizie dello stesso dovranno essere stabilite con apposita norma nel regolamento edilizio e nel regolamento d'igiene.
3. Nelle more della realizzazione dell'edificio previsto dal comma precedente, per il collocamento delle urne cinerarie, possono essere utilizzate le cellette ossario, su richiesta dei familiari, dietro versamento di quanto previsto per le cellette ossario.

Articolo 36 – Sepulture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 285/90 e del presente regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento od estumulazione è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti alla competente autorità, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Articolo 37 – Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, per gravi violazioni del presente regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la decadenza delle concessioni per mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'atto di concessione o dal presente regolamento.
3. Le dichiarazioni di decadenza o di revoca sono di competenza del funzionario dirigente dell'Ufficio Stato Civile con i criteri e le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 38 – Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Articolo 39 – Rinuncia di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata mai usata dal concessionario è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:
 - per restituzione di loculi o tombe di famiglia concesse in perpetuo: il 50% della tariffa vigente alla data della restituzione della stessa,
 - per restituzione di loculi o tombe di famiglia concesse rispettivamente per 50 e 99 anni: il rimborso viene determinato da tanti cinquantunesimi o novantanovesimi del 50% della tariffa vigente all'atto della restituzione, quanti sono gli anni interi che mancano alla scadenza della concessione rispettivamente del loculo o della tomba di famiglia.
3. La restituzione di loculi e tombe di famiglia concessi in perpetuo ed usate dal concessionario è ammessa in ogni tempo a favore del Comune con un corrispettivo, a favore del concessionario, pari al 50% della tariffa vigente alla data della restituzione. Per i loculi la tariffa vigente a cui far riferimento è quella relativa alla fila effettiva del loculo resosi libero.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 40 – Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:
 - a) posizionare, oltre al vaso portafiori applicato nel marmo del loculo o nel monumento funebre della tomba di famiglia, ulteriori vasi portafiori nelle aree comuni,

- b) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- c) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- d) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
- e) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- f) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del personale comunale,
- g) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- h) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- i) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- j) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- k) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- l) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune,
- m) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- n) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi indicativi vanno tempestivamente rimossi,
- o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Comune,
- p) entrare o introdurre nel cimitero ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli. L'ingresso dei mezzi è consentito per lavori da eseguirsi nei cimiteri da parte di titolari delle ditte installatrici, soggetti che risultano nell'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Articolo 41 – Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di elementi decorativi sulle lapidi, di monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nei cimiteri dei relativi materiali, è subordinata ad autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, ufficio che dovrà verificare che la ditta installatrice non svolga attività funebre.
2. Nel caso di installazione di elementi decorativi su loculi o colombari, il titolare della ditta installatrice dovrà produrre al personale comunale presente nei cimiteri, al momento del ritiro della lapide in marmo o altro materiale, documentazione scritta da cui risulti l'assenso dei familiari del defunto.
3. Per ottenere l'autorizzazione gli aventi titolo devono presentare apposita richiesta al Comune, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
4. I materiali possono essere introdotti nei cimiteri solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
5. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.
6. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, non potrà mai eccedere cm 140 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 120 (altezza), né alterare le distanze tra una fossa e l'altra fissata in cm 70. In caso di presentazione di istanze all'installazione di lapidi terrene dove sia previsto inoltre un "contorno" rispetto al piano di campagna di una fascia dello stesso materiale del copritomba, tali "contorni" devono

avere una larghezza massima di cm 10 in modo da non pregiudicare il passaggio tra una fossa e l'altra creando disagi e pericoli ai visitatori.

7. E' possibile accogliere una sola cassetta ossario o una sola urna cineraria nelle sepolture ad inumazione da collocarsi in posizione adiacente al feretro. Il copritomba, oltre all'applicazione di vaso portafiori, lume e immagine sacra, può riportare le lettere indicanti le generalità dei due defunti e i portafografia dei due defunti.
8. In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, nelle sepolture ad inumazione (fosse) possono essere collocate due cassette ossario o due urne cinerarie o una cassetta ossario e una urna cineraria, utilizzando la continuità della disposizione delle fosse nei vari riquadri dei tre cimiteri comunali. In caso di ampliamento dei cimiteri è competenza della Giunta Comunale prevedere aree da adibire a campi ad inumazione dove collocare solamente le cassette ossario e/o urne cinerarie e l'installazione di copritomba, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata. Il copritomba non potrà mai eccedere cm 80 (lunghezza) x 35 (larghezza) x 70 (altezza), né alterare le distanze tra una fossa e l'altra fissata in cm 70. Il copritomba, oltre all'applicazione di vaso portafiori, lume e immagine sacra, può riportare le lettere indicanti le generalità dei due defunti e i portafografia dei due defunti.

Articolo 42 – Obblighi e divieti per il personale comunale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Inoltre è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo,
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Il personale suddetto deve:
 - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria,
 - b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private,
 - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale,
 - d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le sepolture ad inumazione e all'interno dei cimiteri,
 - e) curare la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutti i cimiteri,
 - f) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso,
 - g) accertare la regolare esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme,
 - h) avvertire il Sindaco di tutte quelle necessità che si dovessero presentare sotto l'aspetto sanitario ed eseguire tempestivamente le eventuali disposizioni impartite dal Sindaco stesso e/o dall'Azienda Sanitaria Locale nelle sfere delle proprie attribuzioni generali e specifiche.
4. Il personale comunale dei cimiteri è sottoposto alle particolari misure sanitarie previste dalle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 43 – Decorrenza

1. Il presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria entra in vigore ai sensi dell'articolo 77 dello statuto comunale.

Articolo 44 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel D.P.R. n. 285/90 e le altre di carattere generale regolanti la materia.

Articolo 45 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità stabilite dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO A – TARIFFE DEI SERVIZI

1. Trasporto funebre all'interno del comune eseguito da terzi	
2. Trasporto funebre per altro comune o per l'estero eseguito da terzi – uscita salma	
3. Trasporto funebre da altro comune o dall'estero eseguito da terzi – entrata salma	
4. Trasporto funebre da eseguirsi senza utilizzo di carro funebre	
5. Trasporto funebre eseguito in tutto o in parte a piedi	
6. Trasporti particolari	
7. Sosta dei cadaveri in transito	
8. Esumazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari	
9. Estumulazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari per loculi e colombaretti	
10. Estumulazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari per tombe di famiglia	
11. Tumulazioni in loculi o colombaretti	
12. Tumulazioni in tombe di famiglia	
13. Predisposizione fossa per inumazione	
14. Installazione di elementi decorativi sulle sepolture ad inumazione e a tumulazione	
15. Apertura di sepoltura privata a tumulazione per ispezione	
16. Cremazione	
17. Servizi di cui ai numeri precedenti effettuati in giorni festivi	
18. Apertura di tomba di famiglia per l'effettuazione di lavorazioni da parte di ditte specializzate	

ALLEGATO B – TARIFFE DELLE CONCESSIONI

1. Concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi): - 1^ fila - 2^ fila - 3^ fila - 4^ fila - 5^ fila	
2. Concessione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia): - tombe di famiglia da 8 salme - tombe di famiglia da 6 salme - tombe di famiglia da 4 salme	
3. Concessione di celletta ossario (colombaretti)	
4. Concessione di celletta cineraria	
5. Concessione per tumulazione provvisoria di feretro di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17	
6. Concessione per tumulazione provvisoria di feretro di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17	
7. Concessione per tumulazione di sepoltura privata non ancora realizzata: a) acconto per tomba di famiglia b) acconto per loculi	